

NUOVO STATUTO FIMP

SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Approvato all'unanimità dall'assemblea degli iscritti del **08 ottobre 2022**

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA'

ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 Il presente statuto è conforme allo Statuto Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, con sigla FIMP, modificato e approvato il 14 giugno 2009, a cui la FIMP LECCE è federata.

1.2 La FIMP LECCE elegge la propria sede legale presso il Segretario Provinciale; la sede amministrativa in atto è ubicata a Lecce in via Miglietta n°5. Con delibera della Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario, possono essere modificate le ubicazioni delle sedi e possono inoltre essere istituite e/o soppresse su tutto il territorio provinciale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

1.3 La FIMP LECCE in conformità allo Statuto nazionale ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera del Congresso Provinciale anche prima della scadenza.

ART.2 – SCOPI E STRUMENTI

2.1 La Sezione Provinciale di Lecce della Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP LECCE, è l'organizzazione sindacale provinciale e l'associazione professionale dei Medici Pediatri di Famiglia convenzionati con il SSN (istituzionalmente indicati come "Pediatri di Libera Scelta") operanti nella Provincia di Lecce.

2.2 La FIMP LECCE ha carattere di sindacato libero, autonomo, apartitico e si propone, su di un piano provinciale e regionale, i seguenti scopi:

- la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi aderenti;
- la stipula di Accordi Aziendali ed il concorso alla stipula di quelli Regionali e Nazionali con il Servizio Sanitario (S.S.N.) o comunque di accordi pubblici o privati rivolti alla tutela della salute del bambino e dell'adolescente, curandone l'applicazione;
- il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare l'organizzazione sanitaria in ambito provinciale e Regionale per quanto attiene alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- la promozione, il sostegno e l'organizzazione di attività di aggiornamento e/o formazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria;
- la promozione, il sostegno, l'organizzazione e la esecuzione di attività di ricerca e di sperimentazione;
- la valorizzazione del ruolo e della professionalità del Pediatra di Famiglia all'interno dell'area funzionale pediatrica, collaborando a tal fine con organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie nazionali ed internazionali, con enti e istituzioni pubbliche e private e con l'Università;
- l'incentivazione di attività nel campo medico, culturale e sociale dirette a favorire l'educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche attraverso la promozione d'incontri, dibattiti e convegni, organizzando mostre, riunioni e favorendo la creazione di gruppi di volontariato;
- la promozione di attività scientifiche, incontri, dibattiti e altre attività di ricerca finalizzate alla maggiore educazione alla salute, alla promozione di corretti stili di vita e in particolare alla promozione e alla diffusione dell'allattamento al seno;
- la promozione di strumenti atti alla copertura dei rischi professionali e umani della categoria, anche attraverso la costituzione di una specifica Fondazione.

2.3 La Sezione Provinciale di Lecce della Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP LECCE può esprimersi sia attraverso l'attività editoriale in genere ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico avvalendosi di tutte le innovazioni e i servizi attinenti anche al settore informatico, sia attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione delle finalità proprie della Federazione.

2.4 Per l'attività editoriale la FIMP LECCE potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni.

2.5 Per l'attività di promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi indicati nei principi costitutivi del presente Statuto, per esempio per l'attività editoriale e per quella informativa e di ricerca, la FIMP LECCE, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di un settore di formazione professionale, di un settore di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni.

2.6 La FIMP LECCE collabora e si rapporta con "Provider di formazione professionale" e può divenire, su apposita delibera del Consiglio Provinciale, "Provider di formazione professionale". Tale attività e propositi hanno lo scopo di costruire e realizzare percorsi diagnostici formativi o progetti in genere dedicati all'area dell'infanzia o, comunque, non in contrasto con i fini della Federazione. Tali attività possono essere svolte in proprio e/o per conto terzi, sia in via residenziale sia a distanza, anche attraverso piattaforme digitali dedicate, proprie e/o di terzi.

2.7 La FIMP LECCE non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diversa disposizione di legge;
- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

2.8 La FIMP LECCE si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per tali attività la Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale e del Tesoriere Provinciale, valuterà le disponibilità economiche della FIMP LECCE, stabilirà il rimborso delle spese e delle eventuali indennità spettanti, avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. Potrà, ove necessario, avvalersi dell'opera e/o della collaborazione, anche retribuita, di soggetti terzi o specifici professionisti esterni alla Federazione, anche in forma societaria.

ART.3 – ADESIONE – ISCRIZIONE

3.1 L'iscrizione al sindacato è individuale e aperta a tutti i medici pediatri convenzionati con il SSN, agli specialisti in pediatria e/o in possesso di titoli equipollenti o equiparati e agli specializzandi in pediatria.

3.2 Sulla richiesta di adesione decide per la ratifica entro tre mesi la Segreteria Provinciale. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende accolta.

3.3 La FIMP LECCE rappresenta gli iscritti, le associazioni e/o le organizzazioni aderenti e tutela la categoria dei medici pediatri nel suo complesso presso la FIMP NAZIONALE, FNOOMCEO, le altre associazioni di categoria a carattere nazionale ed internazionale, gli organi del S.S.N., le Autorità Centrali e tutte le altre Istituzioni, tra le quali l'OMS e l'UNICEF, ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta.

ART. 4 – GLI ISCRITTI

4.1 Gli iscritti alla FIMP LECCE possono essere ordinari, non ordinari, sostenitori e onorari. Sono iscritti ordinari i pediatri di famiglia. Sono iscritti non ordinari coloro che cessano l'attività di Pediatra di Famiglia e che chiedono di continuare ad essere iscritti alla Federazione, nonché altri medici specialisti pediatri non convenzionati come pediatri di famiglia, o specializzandi in pediatria o discipline equipollenti o equiparate. Sono iscritti sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che elargiscono contributi alla Federazione. Sono iscritti onorari le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Federazione. Gli iscritti non ordinari, sostenitori e onorari non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo della Federazione.

Tuttavia, i componenti degli organi elettivi che perdano la qualità di iscritti ordinari a seguito di pensionamento rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato.

4.2 Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi della FIMP LECCE, la cui inadempienza comporta le sanzioni previste nel presente statuto. Il loro comportamento deve essere ispirato al principio di solidarietà, lealtà e moralità.

4.3 Tutti gli iscritti ordinari sono tenuti a versare alla Sezione Provinciale di appartenenza il contributo associativo. Il versamento della quota avverrà attraverso il versamento mensile della quota contributiva minima nella misura prevista dallo statuto nazionale. La percentuale può essere modificata nella singola provincia per iniziativa della Segreteria Provinciale, su motivata richiesta del Tesoriere Provinciale solo dopo parere positivo della Segreteria Nazionale. Per gli iscritti non ordinari l'entità e le modalità di versamento della quota associativa verranno stabilite dalla propria Segreteria Provinciale. Per gli iscritti sostenitori tramite modalità concordate con la Segreteria Provinciale.

4.4 Il pagamento del contributo decorre dal mese in cui viene accolta la domanda di iscrizione o la nomina e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che non venga presentata formale istanza di cancellazione da inviarsi alla Segreteria Provinciale FIMP di appartenenza e alla Segreteria Nazionale.

4.5 Previa richiesta al segretario Provinciale e sua conseguente disposizione i soci potranno frequentare la sede del sindacato e tenervi riunioni aventi ad oggetto questioni di interesse comune della categoria.

ART. 5 - DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITÀ

5.1 I pediatri iscritti alla FIMP non possono essere contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati medici che siano accreditati al tavolo delle trattative per il rinnovo degli ACN per la pediatria di libera scelta o che siano firmatari della stessa convenzione.

5.2 La doppia iscrizione, se non rimossa dopo quindici giorni dalla diffida del Segretario Provinciale ovvero della Segreteria Nazionale, comporta l'espulsione d'ufficio dal Sindacato.

5.3 Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche di tutti gli organi del sindacato gli iscritti ordinari in regola con il pagamento del contributo associativo da almeno sei mesi.

Art. 6 – IL PATRIMONIO SOCIALE

6.1 Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili già registrati e/o che la Federazione dovesse acquistare
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

6.2 I beni appartenenti alla Federazione sono ad essa intestati ed elencati, a cura del Tesoriere Provinciale, in apposito inventario, depositato presso la sede della FIMP LECCE e consultabile da tutti gli aderenti.

6.3 Le entrate della FIMP LECCE sono costituite:

- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse alle manifestazioni eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

6.4 I singoli iscritti o le Associazioni o le organizzazioni sindacali aderenti alla FIMP LECCE non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. In caso di liquidazione della FIMP LECCE, gli associati non possono richiedere e/o partecipare, neanche pro quota, alla suddivisione del patrimonio che deve essere

esclusivamente devoluto ad associazioni aventi finalità simili in base alla deliberazione del Congresso Nazionale.

TITOLO II

GLI ORGANI PROVINCIALI DELLA FIMP LECCE

ART. 8 – STRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI

8.1 Sono Organi Provinciali della Federazione:

- a) il Segretario Provinciale;
- b) la Segreteria Provinciale
- c) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- e) l'Assemblea dei Soci

Delle riunioni di tutti gli Organi statutari viene redatto il relativo verbale che sarà opportunamente conservato nella sede provinciale a cura del verbalizzante di volta in volta indicato e portato all'approvazione nella successiva.

Detto verbale, sottoscritto da chi presiede l'organo e dal verbalizzante, viene inserito sul portale FIMP provinciale.

Le riunioni degli Organi Provinciali si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla simultanea discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della adunanza deve ritenersi quello in cui si troveranno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Non è consentito lo svolgimento per audio conferenza o video conferenza quando l'Ordine del Giorno contenga argomenti per i quali è richiesta la votazione segreta.

8.2 Il Segretario Provinciale, la Segreteria Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale allegato al Titolo V del presente Statuto, e durano in carica quattro anni.

ART. 9 – LA SEGRETERIA PROVINCIALE – COMPONENTI – FUNZIONI E COMPITI

9.1 La Segreteria Provinciale è l'Organo esecutivo Provinciale con funzione deliberante. È presieduta e diretta dal Segretario Provinciale. I componenti della Segreteria Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale ogni quattro anni.

9.2 La Segreteria Provinciale è composta da:

- a) Il Segretario Provinciale;
- b) n. 8 Consiglieri Provinciali

La Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale, nomina, tra i Consiglieri eletti, il Vice Segretario Provinciale ed il Tesoriere Provinciale.

9.3 Il Segretario Provinciale uscente assume il ruolo di Presidente Onorario ed è componente di diritto della Segreteria Provinciale, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Inoltre, su delega del Segretario Provinciale, egli partecipa, con il ruolo di consulente ed accompagnatore, a manifestazioni e riunioni interne ed esterne della FIMP provinciale.

9.4 La Segreteria Provinciale ha la responsabilità esecutiva della FIMP LECCE

9.5 La Segreteria Provinciale si riunisce su convocazione del Segretario Provinciale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti elettivi.

9.6 Le convocazioni devono essere effettuate, tramite e-mail, almeno sette giorni prima, salvi motivi d'urgenza.

9.7 La Segreteria Provinciale è presieduta dal Segretario Provinciale.

9.8 Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Segretario Provinciale.

9.9 Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti elettivi, tra i quali il Segretario Provinciale o il Vice Segretario.

9.10 Non sono ammesse deleghe.

9.11 Possono partecipare alla Segreteria Provinciale, con diritto di esprimere il proprio parere non vincolante sulle materie di rispettiva competenza ma senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri ed il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

Su richiesta del Segretario Provinciale, possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, alla trattazione degli argomenti all'O.d.G. rientranti nelle rispettive specifiche competenze o funzioni, esperti esterni o referenti investiti di incarichi speciali.

9.12 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più componenti, la Segreteria Provinciale rimarrà in carica in composizione ridotta, purchè rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea.

Se il numero dei componenti decaduti supera la metà dei componenti totali, tutte le cariche elettive decadono e deve essere convocata dal Segretario Provinciale una nuova Assemblea Elettiva.

ART. 10 - IL SEGRETARIO PROVINCIALE

10.1 Il Segretario Provinciale dispone della firma sociale, ed è il legale rappresentante della FIMP LECCE a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio.

10.2 Il Segretario Provinciale svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Congresso Provinciale, convoca e presiede la Segreteria Provinciale, può convocare l'Assemblea Provinciale;
- sigla gli accordi aziendali e distrettuali o convenzioni con soggetti terzi al sindacato, che necessitano Comunque della successiva ratifica della Segreteria Provinciale;
- presiede l'attività della Segreteria Provinciale ed è il Direttore politico degli organi di informazione del Sindacato;
- propone per la delibera alla Segreteria Provinciale l'istituzione e la nomina dei responsabili di coordinamenti provinciali e regionali (Consiglio Regionale, Comitato Aziendale-Regionale dei quali il Segretario fa parte di diritto), l'eventuale attribuzione di deleghe e/o incarichi speciali, la nomina del Direttore responsabile dell'Editoria e del Sito Provinciale;
- propone per la delibera alla Segreteria Provinciale eventuali incarichi in enti o società partecipate e/o controllate dalla Federazione;
- attiva il Collegio Provinciale dei Probiviri per le funzioni previste dallo Statuto;
- Propone alla Segreteria Provinciale l'affidamento ad uno o più Consiglieri elettivi di compiti di rappresentanza, sia interna sia esterna, della Federazione Provinciale.

10.3 E' facoltà del Segretario Provinciale individuare uno o più consulenti, anche esterni al sindacato, nonché avvalersi di personale per lo svolgimento delle proprie attività, sentita la Segreteria Provinciale.

10.4 Qualora il Segretario Provinciale cessi il rapporto di lavoro, quale Pediatra di Famiglia, durante il mandato sindacale, il Consiglio Provinciale può decidere se far portare a termine o meno il mandato medesimo.

10.5 E' il garante dello Statuto Provinciale.

10.6 Coordina la stipula degli accordi aziendali che è di competenza dei componenti di parte sindacale del Comitato Aziendale.

10.7 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Provinciale, le funzioni ed eventuali incarichi sono assunti, per la durata dell'assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Segretario, su delega ad esso di volta in volta affidata dal Segretario Provinciale.

10.8 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Segretario Provinciale, decadono tutti gli organi elettivi, che rimangono in carica solo per assicurare l'ordinaria amministrazione sino alla elezione dei nuovi organi.

In tal caso le funzioni di Segretario Provinciale vengono assunte dal Vice Segretario, il quale convoca entro sessanta giorni l'assemblea elettiva del nuovo Segretario e degli organi sociali.

ART. 11 – IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Vice Segretario Provinciale è eletto dalla Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale.

Il Vice Segretario Provinciale, con delega ad esso di volta in volta affidata, sostituisce il Segretario Provinciale in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, come previsto dall'art. 10.7, ed assume le funzioni di Segretario Provinciale in caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Segretario Provinciale, come previsto dall'art. 10.8.

ART. 12 – IL TESORIERE PROVINCIALE.

Il Tesoriere Provinciale è eletto dalla Segreteria Provinciale su proposta del Segretario Provinciale.

Egli è il responsabile dei problemi di gestione economica.

Cura, anche avvalendosi dell'opera retribuita di professionisti esterni, la contabilità su apposito registro di cassa, la tenuta del c/c bancario, la conservazione delle note giustificative di spesa; amministra i fondi della FIMP LECCE e risponde direttamente della cassa provinciale.

Provvede alla riscossione ed alla registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. Provvede al pagamento delle quote associative Nazionali e Regionali, nei termini previsti dallo statuto e dai relativi deliberati.

E' responsabile dei pagamenti e della loro legittimità.

Propone alla Segreteria Provinciale, per le necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali, dei rimborsi spese e degli eventuali gettoni di presenza.

Predisporre il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo da presentare alla segreteria, al collegio dei revisori e successivamente all'assemblea provinciale. Il rendiconto consuntivo e preventivo verrà inserito sul sito provinciale almeno 15 giorni prima della data deliberata per la sua discussione e approvazione da parte dell'assemblea.

Ciascun socio ordinario, previa richiesta scritta al tesoriere, può consultare il bilancio e riceverne dettagliate delucidazioni. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le sue funzioni sono assunte dal Segretario Provinciale.

ART. 13 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE – CONVOCAZIONE - COMPITI

13.1 L'Assemblea Provinciale è composta da tutti gli iscritti ordinari aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall'art. 5.3.

13.2 L'Assemblea Provinciale dei soci è il massimo organo deliberante della FIMP LECCE e determina gli indirizzi generali della politica della FIMP. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli associati.

13.3 L'Assemblea Provinciale è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Provinciale si riunisce, di regola, una volta all'anno in seduta ordinaria o in seduta straordinaria quando il Segretario Provinciale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della segreteria Provinciale o di almeno il 50% + 1 degli iscritti aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall'art. 5.3. Il Segretario Provinciale convoca l'assemblea entro il termine di quindici giorni.

13.4 L'Assemblea Straordinaria ha facoltà di sfiduciare il Segretario con una maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 dei soci ordinari.

Il voto di sfiducia al Segretario Provinciale comporta la decadenza di tutti gli organi elettivi, che rimangono in carica solo per assicurare l'ordinaria amministrazione sino alla elezione dei nuovi organi.

In tal caso le funzioni di Segretario Provinciale vengono assunte dal Vice Segretario, il quale convoca entro sessanta giorni l'assemblea elettiva del nuovo Segretario e degli organi sociali.

13.5 In sede di Assemblea Provinciale è ammessa una sola delega per iscritto partecipante.

13.6 Il Segretario, avendo cura di riservare per ciascun argomento all'O.d.G. un tempo congruo di discussione, presiede, dirige e coordina il dibattito con decisioni inappellabili.

13.7 Il Vice-Segretario, o un suo delegato tra i componenti elettivi, redige il verbale che trasmette al Segretario Provinciale.

13.8 Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale vengono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + uno degli iscritti e relative deleghe. In seconda convocazione, che potrà essere fissata a distanza di ventiquattro ore, l'Assemblea delibererà con il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero, purché sia presente il Segretario Provinciale o il Vice Segretario.

13.9 L'Assemblea Provinciale ha i seguenti compiti:

- deliberare su ogni materia demandata dalla legge e/o dallo Statuto;
- discutere e sottoporre ad approvazione il rendiconto consuntivo e preventivo;
- eleggere, ogni quattro anni, il Segretario Provinciale, la Segreteria Provinciale, il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Provinciale dei Probiviri, a norma del regolamento elettorale di cui al Titolo V in allegato;
- impartire le direttive generali per il raggiungimento degli scopi istituzionali della FIMP LECCE, esprimere pareri e formulare voti sui temi congressuali ed assembleari;
- discutere e sottoporre ad approvazione gli aspetti contrattuali posti all'attenzione del Segretario Provinciale;
- esaminare ed approfondire tutti gli aspetti, comunque collegati all'assistenza pediatrica ed i contenuti delle piattaforme rivendicative nazionali, regionali ed aziendali, suggerendo alla Segreteria Provinciale le proposte da presentare al Consiglio Regionale, al Consiglio Nazionale e al Congresso Nazionale;
- valutare e confrontare lo stato di applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali, dell'Accordo Integrativo Regionale, degli Accordi Aziendali dei quali la Federazione è firmataria;
- valutare il funzionamento del Comitato Aziendale indicando o delegando alla Segreteria Provinciale le misure e le iniziative più idonee per affrontare situazioni particolari;
- ratificare, anche su convocazione urgente, gli Accordi Aziendali siglati dal Segretario Provinciale;
- assumere per motivi di urgenza decisioni sulla linea politica della Federazione, convocata in via ordinaria o straordinaria;

- operare e deliberare modifiche dello statuto con la maggioranza del 50 % + 1 dei voti favorevoli degli aventi diritto;
- deliberare lo scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi residui.

ART. 14 – IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

14.1 Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è costituito da cinque componenti, di cui tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Provinciale a norma del Regolamento Elettorale di cui al Titolo V.

14.2 Subito dopo le elezioni, il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno un Presidente.

14.3 Al Collegio è demandato l'esame dei documenti contabili e la verifica di legittimità delle spese, anche nel corso dell'esercizio sociale.

14.4 Il Collegio esprime, con apposite relazioni, giudizi di legittimità sui rendiconti consuntivi e preventivi, predisposti dal Tesoriere.

14.5 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, fino ad un massimo di due, gli stessi sono sostituiti dai membri supplenti.

I sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di tutti i membri effettivi, la Segreteria Provinciale convocherà immediatamente l'Assemblea Provinciale degli iscritti per l'elezione del nuovo Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che rimarrà incarica sino alla scadenza ordinaria degli altri organi sociali.

ART.15 – IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

15.1 Il Collegio Provinciale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

15.2 Esso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, eletti dall'Assemblea Provinciale, a norma del Regolamento Elettorale di cui al Titolo V.

15.3 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale Provinciale. Requisito indispensabile è l'aver superato i quarant'anni di età ed avere almeno dieci anni di anzianità di iscrizione alla Federazione.

15.4 Subito dopo l'elezione, il Collegio nomina a maggioranza nel suo seno un Presidente e un Segretario.

15.5 Il Collegio Provinciale dei Probiviri decide su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Provinciale. Le decisioni possono essere impugnate al Collegio Nazionale dei Probiviri.

15.6 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

15.7 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.8 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.

15.9 Il Collegio Provinciale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso. Quindi, sentito l'inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune, nel corso di una riunione alla quale possono assistere, con l'obbligo del silenzio, gli iscritti alla FIMP LECCE.

15.10 Il Collegio può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento scritto;
- b) richiamo con diffida;
- c) censura;
- d) sospensione;

e) espulsione.

15.11 Fra gli atti di indisciplina è inclusa l'assenza ingiustificata, per più di tre sedute, anche non consecutive, dei membri degli Organi della FIMP LECCE.

15.12 Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate all'inquisito.

15.13 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più membri, fino ad un massimo di due, gli stessi sono sostituiti dai membri supplenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di tutti i membri effettivi, la Segreteria Provinciale convocherà immediatamente l'Assemblea Provinciale degli iscritti per l'elezione del nuovo Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che rimarrà incarica sino alla scadenza ordinaria degli altri organi sociali.

ART. 16 – COMPONENTI CONSIGLIO REGIONALE

16.1 Fanno parte di diritto dei componenti il Consiglio Regionale, in rappresentanza della FIMP LECCE, il Segretario Provinciale o un suo delegato tra i Consiglieri elettivi, e l'eventuale membro di organismi statuari nazionali.

16.2 Gli altri componenti a completamento della delegazione della FIMP LECCE al Consiglio Regionale vengono nominati tra i membri elettivi della Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale.

ART. 17 – COMPONENTI COMITATO AZIENDALE E REGIONALE

17.1 La Delegazione della FIMP LECCE al Comitato Aziendale e Regionale, organismi previsti dalle norme contrattuali, è composta da un numero di componenti definito nell'ACN e nell'AIR è concordato con la controparte e con le altre organizzazioni sindacali.

17.2 Sulla base di tali accordi e di quanto previsto dal presente Statuto, il Segretario Provinciale individua, tra i Consiglieri Provinciali elettivi, i componenti di tali Delegazioni la cui nomina sottopone a ratifica della Segreteria Provinciale e quindi comunica al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria.

17.3 I componenti della FIMP LECCE al Comitato Aziendale e Regionale possono essere sostituiti con provvedimento insindacabile della Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale, in qualsiasi momento sia ritenuto opportuno.

ART. 18 – INCARICHI SPECIALI

18.1 Il Segretario Provinciale individua tra i soci aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall'art. 5.3, che si sono distinti per competenza, coloro che andranno a ricoprire alcuni incarichi speciali, e ne sottopone la nomina a ratifica della Segreteria Provinciale.

18.2 Il numero e la tipologia degli incarichi speciali sono definiti dalla Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale, sulla base degli obiettivi di programma e sulla base della disponibilità delle risorse economiche.

18.3 Gli incarichi speciali già individuati sono:

- a) Responsabile Centro Studi;
- b) Responsabile Formazione;
- c) Responsabile Vaccini;
- d) Responsabile Sito Internet Provinciale.

18.4 Gli incarichi speciali sono da intendersi come deleghe operative della Segreteria Provinciale che il Segretario può ritirare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, salvo ratifica della Segreteria Provinciale.

TITOLO III

PRIVACY

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti alla FIMP LECCE accettano, con la semplice iscrizione alla Federazione medesima, il trattamento dei propri dati personali da parte della Federazione nel rispetto del D.G.P.R 216/679.

19.2 In particolare gli associati consentono espressamente alla FIMP LECCE e per essa al suo legale rappresentante l'utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali.

19.3 Il consenso del trattamento dei dati personali viene espresso dall'associato con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e con la conseguente accettazione dello Statuto.

19.4 L'Associato può accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui all'Art. 13, Legge n.675/96.

19.5 Responsabile del trattamento dei dati personali è la FIMP LECCE stessa.

19.6 L'associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R. alla Federazione.

ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ

20.1 Tutti membri degli organi provinciali possono ricoprire, senza che ciò comporti incompatibilità e/o conflitto d'interessi, cariche sociali, anche a titolo oneroso, in Società di capitali.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ELETTORALE

Le modifiche al presente Statuto e al Regolamento Elettorale allegato al titolo V sono deliberate dall'Assemblea degli Iscritti con il 50 % + 1 dei voti favorevoli degli aventi diritto.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno il 50 % + 1 degli aventi diritto al voto.

SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione Provinciale può essere deciso solo dal Congresso Provinciale convocato in seduta straordinaria che provvederà altresì a decidere la destinazione dei fondi residui.

TITOLI O ATTESTATI DI BENEMERENZA

La Segreteria Provinciale può conferire titoli o attestati di benemeranza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali, abbiano determinato con la loro attività una crescita dell'immagine della FIMP, o abbiano contribuito, attraverso idee, iniziative e presenza costante, un miglioramento delle condizioni professionali dei Pediatri aderenti alla FIMP.

Sono conferibili i seguenti titoli o attestati di benemeranza:

- Socio onorario;
- Socio emerito.

Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemeranza sono esonerati dal pagamento della quota associativa provinciale.

Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemeranza possono partecipare, su invito del Segretario, alle sedute degli Organi Provinciali a titolo consultivo.

NORME DI RINVIO

Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento alla Costituzione, al Codice Civile e alle leggi vigenti.

TITOLO V

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI DELLA FIMP LECCE

art. 1

Gli Organi Provinciali della FIMP LECCE sono eletti direttamente dall'Assemblea degli iscritti aventi diritto di voto. La data dell'elezione è stabilita dal Segretario Provinciale in carica entro 2 (due) mesi dalla scadenza del mandato degli Organi, salvo quanto previsto dall'art. 13.4 dello Statuto Provinciale.

Entro il sesto giorno precedente la data dell'Assemblea, La Segreteria Provinciale nomina la Commissione Elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, designandone tra i componenti effettivi il Presidente ed il Segretario.

I Componenti nominati non possono essere candidati a nessuno degli organi provinciali da eleggere.

La Commissione elettorale ha il compito di verificare le tempestività della presentazione delle liste dei candidati, la loro ammissibilità e l'ammissibilità di ciascuna candidatura, secondo quanto previsto dallo Statuto.

All'inizio delle operazioni di voto la Commissione elettorale assumerà la funzione di Seggio Elettorale.

art. 2

Per la validità dell'elezione è necessario che esprimano il voto, nella prima votazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto; nella seconda votazione almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto e nella terza votazione almeno ¼ (un quarto) degli aventi diritto.

Dopo la terza votazione, l'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti

Nel computo dei votanti, ai fini del raggiungimento del quorum, si tiene conto anche delle schede nulle o bianche.

art. 3

Tutti i Pediatri iscritti alla FIMP LECCE e in regola con la quota sociale possono essere eletti.

Le Liste dei candidati, con allegato programma, devono essere da essi sottoscritte e depositate alla Commissione elettorale c/o la sede della FIMP LECCE da ogni Candidato Segretario o da un suo delegato, unitamente alle firme di presentazione, entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente la data fissata per le operazioni di voto.

Il presentatore depositerà, altresì, propria attestazione di autenticità delle firme depositate.

Entro le ore 12:00 del giorno successivo la Commissione elettorale comunicherà, tramite mail e mediante pubblicazione sul sito istituzionale fimp Lecce, a tutti gli iscritti le Liste dei candidati depositate ed ammesse.

In caso di esclusione di liste o di singoli candidati, la Commissione elettorale comunicherà agli interessati, entro il medesimo termine, i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione può essere presentato, entro le ore 12:00 del giorno successivo alla comunicazione, reclamo al Collegio dei Probiviri, che comunicherà agli interessati la decisione sul reclamo entro le ore 12:00 del giorno successivo.

Le decisioni sui reclami non sono ulteriormente impugnabili.

art. 4

Il Consiglio Provinciale è composto:

- a) dal Segretario Provinciale;
- b) da n. 8 Consiglieri Provinciali

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi, dei quali uno svolge le funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Svolge le funzioni di Presidente uno dei membri effettivi.

art. 5

L'Elettore al momento del voto riceve 3 (tre) distinte schede elettorali:

- una per l'elezione del Segretario e dei componenti del Consiglio Provinciale;
- una per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- una per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione è a scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

E' ammesso il voto telematico secondo modalità stabilite dalla Segreteria in carica prima della data prevista della votazione.

art. 6

La presentazione di ogni candidato Segretario deve essere sottoscritta da un minimo del 15% ad un massimo del 20% degli aventi diritto.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura.

Le sottoscrizioni a più di una presentazione sono nulle.

Si procede con le operazioni elettorali e di voto anche nel caso in cui sia stata presentata una sola candidatura.

art. 7

Ogni lista presentata deve avere un logo e una denominazione per l'identificazione.

Sulla scheda elettorale sarà indicato il logo e la denominazione di ciascuna lista, il nome dei candidati Segretari e il nome dei candidati Consiglieri, in ordine alfabetico, della lista a ciascuno di essi collegata.

Il numero dei componenti di ciascuna Lista dei candidati Consiglieri deve essere pari al numero dei componenti del Consiglio Provinciale.

Il voto si esprime tracciando una croce sul nome del candidato Segretario prescelto, ovvero sul logo della lista, senza esprimere preferenze.

E' proclamato eletto Segretario il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano per iscrizione alla Fimp.

Insieme con il Segretario eletto vengono eletti nella Segreteria Provinciale tutti i candidati della lista ad esso collegata.

art. 8

L'elezione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene tramite la presentazione di una o più Liste.

Ognuna di esse deve avere un logo e una denominazione per l'identificazione.

Sulla scheda elettorale sarà indicato il logo, la denominazione di ciascuna lista e il nome dei candidati, in ordine alfabetico.

Il numero dei componenti di ciascuna Lista dei candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri non deve essere inferiore al numero dei componenti previsti per due organi.

L'elettore può esprimere una preferenza tracciando una croce sul nome del candidato prescelto.

Risulteranno eletti nei rispettivi organi i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti.

I primi tre eletti in ordine di preferenze ottenute sono nominati Componenti effettivi dei rispettivi organi, mentre gli ultimi due sono nominati Componenti supplenti.

A parità di voti, varrà la maggiore anzianità di iscrizione FIMP.

art. 9

All'inizio delle operazioni di voto, la Commissione elettorale assume la funzione di Seggio Elettorale, composto da un Presidente e da due Scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di Segretario del Seggio.

Ogni lista ha facoltà di nominare un rappresentante di lista

La durata delle operazioni di voto non deve superare le 4 (quattro) ore dall'insediamento del Seggio Elettorale.

A conclusione delle operazioni di voto entro l'orario fissato, il Presidente del Seggio Elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum richiesto e in caso affermativo, procede allo scrutinio delle schede.

Completato lo scrutinio delle schede, il Presidente del Seggio Elettorale dà lettura dei risultati elettorali, li pubblica e procede alla proclamazione degli eletti.

Qualora invece non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente del Seggio Elettorale dichiara la nullità della votazione e non procede allo scrutinio delle schede, che saranno distrutte.

Indice, quindi, una nuova una nuova votazione, per il giorno successivo.

Dopo la terza votazione senza raggiungimento del quorum, si procede a nuova votazione senza quorum, come previsto dall'art. 2 del presente titolo.

Le decisioni dei componenti del Seggio Elettorale sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per eventuali contestazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri